

# STATUTO

## Associazione "LA RESTANZA" APS

### Art. 1 Costituzione – Denominazione

1. E' costituita ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione denominata "La Restanza" (d'ora in avanti l'**Associazione**).
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS (Associazione Promozione Sociale).

### Art. 2 Sede – Durata – Adesione

1. L'Associazione ha sede in Via Piagge n. 4, 64027 S. Omero (TE).
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 3 Finalità e attività

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
  - la promozione sociale, culturale e civile delle persone di tutto il territorio del Comune di S. Omero e dei comuni limitrofi;
  - la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione al centro storico e ai borghi;
  - la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
  - la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
  - l'impegno nel volontariato civile e solidale;
  - la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
  - la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
  - la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
  - l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
  - le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Per il raggiungimento dei predetti fini l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie previste, tra le quali:

- aprire, operare ed estinguere conti correnti bancari e postali e qualsiasi operazione con Istituti di credito pubblici e privati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- avvalersi di prestazioni sia gratuite che retribuite;
- stipulare contratti di affitto, comodato d'uso e assicurazione;
- avvalersi, senza vincoli di subordinazione, della collaborazione di personale specializzato estraneo all'Associazione;
- richiedere finanziamenti ad Enti pubblici e privati;
- organizzare fiere, convegni spettacoli musicali e teatrali, mostre artistiche;
- promuovere la cultura del luogo attraverso dibattiti, seminari, cineforum, documenti d'archivio e produzioni letterarie e saggistiche;
- promuovere gruppi di studio e di ricerca;
- organizzare corsi di formazione per i vari settori culturale, sociale, artistico, ludico;
- somministrazione alimenti e bevande ai soci e ai tesserati;
- organizzare eventi sportivi e ludici (calcio, tennis, pallavolo, scacchi, carte etc.);
- organizzare passeggiate, percorsi a cavallo, trekking, ciaspolate, etc;
- organizzare concorsi letterari, di pittura, scultura, ceramica, etc. a premi o in denaro;
- proporre gite organizzate nei territori nazionale ed estero;
- promuovere la manutenzione e la salvaguardia dell'ambiente (piantumazioni di alberi, aiuole, etc.).

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché strumentali o secondarie rispetto ad esse, secondo i criteri o i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo del Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà previsto in base ai limiti consentiti dalla norma vigente.
4. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
5. L'associazione si impegna ad accettare ed osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo Statuto, il Regolamento e il Codice Etico.

#### **Art. 4 Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno costituito l'Associazione e tutti quelli che lo diventeranno successivamente. La proposta di ammissione sarà presentata al Consiglio Direttivo che delibererà,

entro e non oltre 30 giorni, con il voto favorevole a maggioranza.

#### Art. 5 Requisiti e modalità di adesione

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicate nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. Al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
5. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di Socio Onorario, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
7. La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.
8. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
9. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

#### Art. 6 Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un

previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### **Art. 7 Doveri dei soci**

1. I soci sono tenuti:
  - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
  - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 8 Quota associativa e contributi**

1. Le quote sono uguali per tutti i soci.
2. La misura della quota di contributo viene decisa annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

#### **Art. 9 Perdita della qualità di socio – Sanzioni**

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, con delibera a maggioranza semplice, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
  - a) richiamo scritto;
  - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
  - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile. I provvedimenti disciplinari non sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio

- dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
8. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
  9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 10 Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nonché da tutte le altre risorse che pervengono a qualsiasi titolo.
2. Tutto quanto concerne il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

#### **Art. 11 Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad un altro ente del Terzo settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 12 Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi dalle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 13 Scritture contabili e bilancio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio o rendiconto annuale, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con le indicazioni dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui

all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 14 Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva**

1. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 15 Organi Sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei Soci
  - il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione
  - il Presidente
  - l'Organo di controllo (ove nominato)

#### **Art. 16 Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale obbligatorio o richiesto bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando si sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dalla metà più uno dei Soci Ordinari che proporrà l'Ordine del giorno, con motivazione scritta.
2. L'Assemblea dei Soci Ordinari elegge, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo.
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il numero favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto.
6. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
7. E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nell'Albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente.
9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto della legge o da almeno il 30% dei soci presenti.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 17 I compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
  - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
  - c) approva i regolamenti interni;
  - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  - g) nomina l'Organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
  - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
  - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
  - l) può nominare, in riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente.

#### Art. 18 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

#### Art. 19 Elezione del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci chiamata ad

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da 3 membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o email, da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 2 giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea ed in sua assenza dal Vice Presidente.
5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sulle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.
6. Alla riunione del Consiglio Direttivo intervengono, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei conti. Alla riunione del Consiglio Direttivo possono altresì partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente dell'Assemblea, i Soci ordinari ed esperti in particolari materie.

#### **Art. 21 Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
  - a) il Presidente;
  - b) uno o più Vice presidenti (se più vice presidenti, uno deve essere il vicario del Presidente);
  - c) il Tesoriere;
  - d) il Segretario;
  - e) i responsabili delle eventuali Commissioni di lavoro;
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;  
c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;  
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;  
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;  
f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;  
g) individuare le attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;  
h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;  
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;  
j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);  
k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;  
l) vigilare il buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

#### Art. 22 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 3 anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
  - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  - convocare l'Assemblea dei soci;
  - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere;
  - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 23 Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 24 Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei soci.

#### **Art. 25 Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di controllo, anche monocratico, dura in carica 3 anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'art. 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del c.c.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### **Art. 27 Gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

#### **Art. 28 Incompatibilità ed ineleggibilità**

1. L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale o di Città metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle Unioni dei comuni, etc.), amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Non possono inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

### Art. 29 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

### Art. 30 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto incompatibili, le norme del Codice civile.

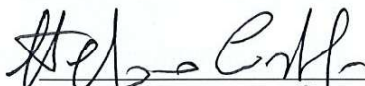
### Art. 31 Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

\*\*\*\*\*

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "La Restanza" di S. Omero**

Stefano Cristofori



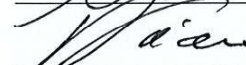
Silvia Rafanelli



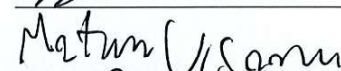
Massimo Martelli



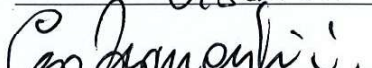
Serafino Viscioni



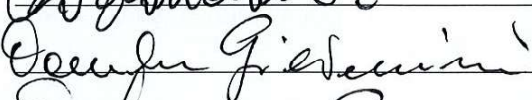
Martina Viscioni



Leo Franceschini



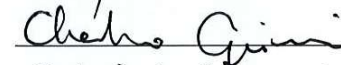
Daniela Giovannini



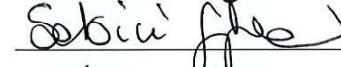
Erica Franceschini



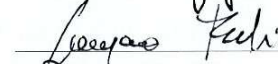
Claudia Giovannini



Giorgia Sabini



Giampiero Fileni



Fabiano Di Damaso



Sant'Omero (TE), 10 gennaio 2025